

Fondo patrimoniale e fideiussione: il limite della famiglia nucleare

Opponibilità del vincolo ex art. 170 c.c., esclusione dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti e prova presuntiva della consapevolezza del creditore (Cassazione Civile, sentenza n. 24595 del 10 agosto 2026)

Bruno Taverniti Diritto Civile & Diritto di Famiglia 10 Agosto 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 14 ottobre 2026: La Cassazione Civile, con la sentenza n. 24595 del 10 agosto 2026 (letta in rapporto alle ordinanze n. 14463 del 30 maggio 2025 e n. 21438 del 25 luglio 2025), delimita l'ambito soggettivo dell'art. 170 c.c. alla sola famiglia nucleare, escludendo che la fideiussione prestata dal genitore a favore della società interamente partecipata da figli ultracinquantenni autonomi legittimi il pignoramento degli immobili conferiti nel fondo patrimoniale dei coniugi.

Abstract (Italiano)

Il rapporto tra **fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari** trova un puntuale criterio selettivo nella sentenza della Cassazione Civile n. 24595 del 10 agosto 2026. La pronuncia stabilisce che la tutela segregativa prevista dagli artt. 167 e 170 c.c. opera esclusivamente a presidio della **famiglia nucleare**, composta dai coniugi disponenti e dai figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, restando esclusa la famiglia parentale allargata. Ne consegue l'**impignorabilità dei beni conferiti nel fondo** quando la garanzia personale sia stata rilasciata dal genitore in favore di una società di capitali interamente partecipata da figli ultracinquantenni ed economicamente indipendenti, senza che la presenza di partecipazioni societarie incrociate tra congiunti dimostri un riverbero reddituale a vantaggio del nucleo dei garanti. Sul piano istruttorio, la **consapevolezza del creditore circa l'estraneità del debito** ai bisogni familiari può essere desunta per presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c. dall'età matura dei soci garantiti e dalla loro autonoma attività imprenditoriale.

Abstract (English)

The relationship between a family patrimonial fund and a personal guarantee for corporate debts is clarified by the Italian Supreme Court of Cassation, Civil Division, in judgment no. 24595 of August

10, 2026. The Court rules that the asset segregation regime under Articles 167 and 170 of the Italian Civil Code exclusively protects the nuclear family, consisting of the spouses and minor or non-self-supporting adult children, whereas the broader parental family is excluded. Consequently, assets allocated to the fund are exempt from forced execution when a parent grants a guarantee in favor of a limited liability company wholly owned by economically independent children over fifty years of age, unless concrete evidence proves that cross-shareholdings within the broader family group generate income directly benefiting the grantors' household. Furthermore, the creditor's awareness of the debt's extraneousness to family needs may be inferred by simple presumptions under Articles 2727 and 2729 of the Civil Code from the guaranteed shareholders' age and independent business activity.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Limiti soggettivi della famiglia nucleare:** La deroga alla responsabilità patrimoniale universale ex art. 2740 c.c. tutela solo i coniugi e i figli a loro carico, escludendo i figli maggiorenni economicamente autosufficienti che agiscono come centri di imputazione autonomi.
- **Irrilevanza automatica del gruppo societario parentale:** La compartecipazione di genitori e figli in diverse compagini societarie attesta l'elezione dei soci all'interno della parentela, ma non dimostra che la garanzia prestata per la società dei figli soddisfi in via indiretta i bisogni del nucleo dei genitori.
- **Prova presuntiva della scientia creditoris:** L'onere del debitore opponente ex art. 615 c.p.c. di dimostrare la consapevolezza della banca può essere assolto tramite presunzioni semplici fondate sull'età ultracinquantenne dei figli soci e sulla loro autonoma attività d'impresa.
- **Distinzione rispetto ai debiti del nucleo:** Il vincolo cede invece quando la figlia garantita non sia economicamente indipendente o il disponente tragga compensi dalla società finanziata, ovvero quando il debito derivi dall'attività professionale del coniuge senza prova di fonti alternative di sostentamento.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di esecuzione forzata sui beni conferiti in fondo patrimoniale, il vincolo di inespropriabilità previsto dagli artt. 167 e 170 c.c. è posto a tutela esclusiva della famiglia nucleare, composta dai coniugi disponenti e dai figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, e non si estende alla famiglia parentale allargata; ne consegue l'estraneità ai bisogni familiari della

fideiussione prestata dal genitore a garanzia dei debiti di una società di capitali interamente partecipata dai figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, qualora manchi la prova di un riverbero giuridico e reddituale indiretto a vantaggio del nucleo del garante, potendo la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore essere desunta in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. dall'età matura dei soci e dall'esercizio di una loro autonoma attività imprenditoriale.

01. Introduzione: la sentenza della Cassazione Civile n. 24595/2026

La **Cassazione Civile, sentenza n. 24595 del 10 agosto 2026¹**, interviene sull'opponibilità del vincolo di destinazione ex [art. 170 c.c.](#) quando il pignoramento immobiliare colpisce beni conferiti dai genitori a fronte di una garanzia personale prestata per le imprese dei figli. Nel contenzioso su **fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari**, l'accezione ampia dei **bisogni della famiglia** accolta dalla giurisprudenza di legittimità — estesa alle obbligazioni assunte per potenziare la capacità lavorativa e il benessere economico del nucleo — deve infatti misurarsi con la natura eccezionale del regime segregativo rispetto alla **responsabilità patrimoniale universale** sancita dall'art. 2740 c.c.

I creditori precedenti e le società cessionarie di crediti deteriorati tendono sovente a sovrapporre il piano oggettivo del bisogno con il piano soggettivo della parentela, sostenendo che, laddove esista una **rete di società** riconducibili a diversi componenti della medesima stirpe, il sostegno finanziario accordato dal padre alla compagine dei figli risponda a un **interesse economico di gruppo** e legittimi l'esecuzione forzata sugli immobili vincolati ex art. 167 c.c. La pronuncia esclude tale automatismo: la famiglia protetta dagli artt. 167 e 170 c.c. coincide unicamente con la **famiglia nucleare**, formata dai coniugi e dai figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Quando i figli hanno raggiunto la piena **indipendenza patrimoniale** e operano sul mercato come autonomi centri di imputazione, i debiti della loro società restano estranei ai bisogni del nucleo dei genitori, salvo che emerga un concreto **riverbero giuridico e reddituale** a favore del garante, mentre la consapevolezza dell'istituto di credito può essere accertata in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.

02. La vicenda processuale: dalla garanzia per la società dei figli al pignoramento immobiliare

La fattispecie esaminata dalla sentenza n. 24595/2026¹ prende avvio dal rilascio di una **fideiussione bancaria** sottoscritta il 12 settembre 2005 dal padre in favore di un istituto di credito cooperativo, a garanzia delle esposizioni debitorie della società terza Fi. S.r.l. Le quote della compagine debitrice principale erano interamente detenute dai due figli del garante, entrambi già **ultracinquantenni** all'epoca dell'impegno fideiussorio e titolari di una propria autonoma posizione economica, senza che il genitore partecipasse al relativo **capitale sociale**.

In data 29 aprile 2011 il fideiussore e la coniuge costituivano un **fondo patrimoniale** ai sensi dell'[art. 167 c.c.](#) destinando ai bisogni della famiglia alcuni beni immobili situati nel Comune di Nibionno. La convenzione matrimoniale veniva regolarmente annotata a margine dell'atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari. Successivamente, a fronte dell'inadempimento della società debitrice principale, la banca otteneva dal Tribunale di Lecco un **decreto ingiuntivo** per l'importo di **1.060.727,06 euro** e notificava al garante, in data 13 ottobre 2020, atto di pignoramento immobiliare sui cespiti vincolati nel fondo. Nel corso della procedura esecutiva il credito veniva ceduto in blocco il 3 dicembre 2020 alla società Po.Np. S.r.l., intervenuta ex [art. 111 c.p.c.](#) secondo le regole in tema di [cessione di crediti in blocco e prova della legittimazione](#) del cessionario subentrante nell'esecuzione immobiliare.

Il debitore esecutato reagiva promuovendo giudizio di [opposizione all'esecuzione](#) ex [art. 615 c.p.c.](#), invocando il divieto di espropriazione di cui all'[art. 170 c.c.](#) sul presupposto che l'obbligazione fideiussoria fosse estranea ai bisogni del proprio nucleo coniugale e che la banca originaria ne fosse pienamente consapevole. Il Tribunale di Lecco, in primo grado, accoglieva l'opposizione e dichiarava l'inefficacia del pignoramento. La Corte d'Appello di Milano, con pronuncia depositata il 7 novembre 2024, respingeva il gravame della cessionaria confermando l'impignorabilità degli immobili. Avverso la decisione di secondo grado la società creditrice proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resisteva il garante con controricorso; all'udienza pubblica del 2 luglio 2026 il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo, ma la Suprema Corte rigettava integralmente l'impugnazione condannando la ricorrente alle spese di lite liquidate in **12.200,00 euro** oltre accessori.

03. Fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari: la nozione di famiglia nucleare

3.1 — Nozione ampia di bisogni familiari e limite soggettivo della famiglia nucleare ex artt. 167 e 170 c.c.

L'esame del primo motivo di ricorso consente alla Cassazione Civile¹ di precisare la struttura dell'[art. 170 c.c.](#) nel punto di intersezione tra la tutela costituzionale della famiglia ex [art. 29 Cost.](#) e la regola generale della responsabilità patrimoniale ex [art. 2740 c.c.](#) Poiché il fondo patrimoniale istituisce un **vincolo di destinazione** che sottrae determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito all'azione esecutiva dei creditori generali, la disposizione riveste **carattere derogatorio** e non si presta ad applicazioni estensive che oltrepassino la ragione giustificatrice del sacrificio imposto al ceto creditorio.

La sentenza distingue con chiarezza il versante oggettivo dei bisogni dal versante soggettivo della famiglia. Sul **piano oggettivo**, i bisogni della famiglia superano le sole necessità di sussistenza (vitto, alloggio, istruzione o cure sanitarie) e ricomprendono ogni esigenza volta al pieno mantenimento, all'**armonico sviluppo della compagine domestica** e al potenziamento della sua capacità lavorativa ed economica, con la sola esclusione delle operazioni meramente voluttuarie o caratterizzate da intenti puramente speculativi. Questa latitudine oggettiva spiega perché i debiti assunti nell'esercizio dell'impresa o della professione del coniuge possano essere ricondotti all'[art. 170 c.c.](#) quando presentino un'inerenza immediata e diretta con il tenore di vita familiare.

L'ampiezza oggettiva del bisogno non consente però di estendere l'**ambito soggettivo dei beneficiari** della convenzione matrimoniale ex [art. 167 c.c.](#) La famiglia i cui bisogni legittimano l'esecuzione forzata sui beni conferiti nel fondo è esclusivamente la **famiglia nucleare**, costituita dai coniugi (o dalle parti dell'unione civile) e dai figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, oltre agli affiliati e ai minori in affidamento temporaneo nei cui confronti sussista un **obbligo giuridico di mantenimento**. Ne resta invece esclusa la famiglia parentale allargata: una volta che i figli maggiorenni abbiano raggiunto la piena indipendenza patrimoniale e operino nel traffico giuridico come autonomi centri di imputazione, i loro debiti personali o societari non gravano più sul nucleo familiare dei genitori, che nel caso concreto era ormai composto unicamente dai due coniugi disponibili.

« *La tutela segregativa del fondo patrimoniale presidia soltanto il nucleo familiare destinatario di un obbligo legale di mantenimento e non può essere piegata, né dal debitore né dal creditore, sino a confondere la famiglia nucleare dei genitori con le autonome iniziative imprenditoriali dei figli economicamente indipendenti.* »

3.2 — Partecipazioni incrociate nel gruppo familiare allargato e prova del riverbero giuridico indiretto

Nel tentativo di superare l'estraneità soggettiva dei due figli ultracinquantenni rispetto al nucleo dei genitori, la creditrice ricorrente aveva valorizzato l'esistenza di **partecipazioni societarie incrociate** tra il padre, la madre e i figli in altre società riconducibili al medesimo gruppo parentale, deducendone una **gestione unitaria degli interessi economici familiari**. La Cassazione esclude che la contiguità parentale tra i soci alteri i criteri di imputazione delle obbligazioni: quando i coniugi gestiscono direttamente un'**impresa di famiglia** o ne sono soci e dipendenti traendone i mezzi per il sostentamento domestico, la garanzia prestata per quella società si collega direttamente alle esigenze del nucleo; al contrario, nel caso relativo a **fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari** di una compagine interamente posseduta dai figli adulti e autonomi, la circostanza che genitori e figli condividano quote in ulteriori società dimostra soltanto che **l'elezione dei soci nelle attività economiche** è avvenuta all'interno della cerchia parentale allargata.

Affinché l'obbligazione di garanzia assunta dal genitore a favore di una società partecipata da terzi (quali sono, agli effetti dell'art. 170 c.c., i figli economicamente indipendenti) possa considerarsi inerente in via indiretta ai bisogni del nucleo dei disponenti, è indispensabile accertare caso per caso un **riverbero in termini giuridici** e non di mero fatto a vantaggio della capacità lavorativa o reddituale del garante. Ciò può verificarsi, ad esempio, qualora sia dimostrato che il genitore percepisce da quella specifica società una **quota consistente del proprio reddito familiare**. In mancanza di un simile collegamento giuridico-patrimoniale, la fideiussione prestata dal padre resta un atto di sostegno esterno a beneficio di soggetti autonomi e non consente al creditore della società di aggredire gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale dei genitori.

04. Onere probatorio, presunzioni semplici e confronto con i precedenti del 2025

4.1 — La prova presuntiva della consapevolezza della banca creditrice ex artt. 2727 e 2729 c.c.

Per sottrarre i beni del fondo patrimoniale all'azione esecutiva ex [art. 170 c.c.](#) non basta dimostrare l'oggettiva estraneità del debito ai bisogni della famiglia nucleare: grava sul debitore opponente ex [art. 2697 c.c.](#) anche l'onere di provare che il creditore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, era **consapevole di tale estraneità**. Proprio su questo secondo requisito si appuntava il secondo motivo di ricorso della società cessionaria, del quale il Procuratore Generale aveva chiesto l'accoglimento denunciando una violazione degli [artt. 2727 e 2729 c.c.](#) e dell'art. 115 c.p.c.

La ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello di Milano avesse fondato la conoscenza della banca su un dato meramente ipotetico e congetturale, ossia sull'affermazione secondo cui l'istituto di credito avrebbe certamente svolto **accertamenti preliminari sulla solvibilità dei soci** prima di concedere affidamenti alla società garantita. La Cassazione Civile¹ disattende la censura attraverso una lettura analitica della motivazione di secondo grado, ribadendo che la prova della consapevolezza del creditore può essere fornita anche mediante **presunzioni semplici**.

L'inferenza presuntiva del giudice di merito poggia in realtà su due **fatti storici noti, univoci e concordanti**: l'età ultracinquantenne di entrambi i figli soci della compagine debitrice principale e l'esercizio, da parte loro, di una propria **autonoma attività imprenditoriale** sia tramite la società garantita sia attraverso numerose altre società indicate dalla stessa difesa del creditore. Da tali premesse oggettive il giudice d'appello aveva legittimamente inferito che alla banca finanziatrice fosse nota l'estraneità dei due figli al nucleo familiare del padre fideiussore, risultando per contro del tutto irrilevanti sul piano logico gli eventuali accertamenti sulla consistenza patrimoniale dei soci.

4.2 — Il distinguishing rispetto alle ordinanze n. 14463/2025 e n. 21438/2025: quando il debito d'impresa travolge il vincolo

La portata operativa della pronuncia del 2026 emerge con nitidezza dal confronto con due ordinanze della Cassazione Civile depositate nel 2025, le quali hanno invece respinto le opposizioni ex art. 615

c.p.c. e confermato la pignorabilità degli immobili vincolati. Nella **Cassazione Civile, ordinanza n. 14463 del 30 maggio 2025²**, il disponente aveva impugnato l'esecuzione intrapresa da due creditori sugli immobili in Prato conferiti in fondo patrimoniale fin dal 1989: da un lato una banca intervenuta per un **mutuo fondiario di 210.000,00 euro** stipulato il 10 luglio 2009 onde finanziare la società Moda Mattone S.r.l., di cui lo stesso opponente era socio e amministratore; dall'altro lato una società di cartolarizzazione procedente in forza di una fideiussione rilasciata dal padre il 4 dicembre 2008 a garanzia della ModainCasa S.n.c., riconducibile alla **figlia trentenne** e alla figlia della coniuge.

In quel giudizio il rapporto tra **fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari** ha condotto a un esito opposto per ragioni fattuali e probatorie speculari rispetto alla sentenza n. 24595/2026. Quanto al mutuo fondiario, il garante aveva consegnato alla banca la **dichiarazione Inail e le buste paga** dei primi mesi del 2009 attestanti la percezione di un compenso lordo di **2.079,00 euro** quale amministratore della società finanziata, a fronte dell'insufficienza delle pensioni dei coniugi (pari a circa 900 euro e 245 euro mensili) a sostenere il tenore di vita e l'indebitamento del nucleo. Quanto alla fideiussione prestata per la società della figlia trentenne, le dichiarazioni fiscali dimostravano che quest'ultima, pur non più convivente, percepiva unicamente modesti **redditi da fabbricati pari a 2.634,00 euro** negli anni 2006 e 2007 e a **1.424,00 euro** nel 2008, sicché non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica e doveva tuttora contare sul sostegno dei genitori.

Un secondo termine di paragone è offerto dalla **Cassazione Civile, ordinanza n. 21438 del 25 luglio 2025³**, relativa al pignoramento promosso dal Comune di Ceggia per un **credito risarcitorio di 883.054,89 euro** nei confronti di un architetto che aveva partecipato quale mandante a un'associazione temporanea di imprese aggiudicataria di un appalto integrato per una scuola elementare e due piazze cittadine. Il professionista invocava l'impignorabilità del fondo patrimoniale sostenendo che la propria **obbligazione solidale** ex art. 11, comma 3, del [d.lgs. n. 157 del 1995](#) costituisse una garanzia volontaria estranea alla copertura assicurativa professionale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso affermando che, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost. e degli [artt. 143 e 144 c.c.](#), i proventi dell'attività professionale o imprenditoriale di ciascun coniuge sono ordinariamente destinati in via principale alle esigenze familiari: pertanto il debitore opponente, per sottrarre i beni all'esecuzione ex art. 170 c.c., non può limitarsi a dedurre la natura professionale del debito, ma deve allegare e provare l'esistenza di **altre fonti di sostentamento del nucleo** o di un diverso accordo sull'indirizzo della vita familiare ex art. 144 c.c., unitamente alla consapevolezza del creditore.

Sentenza / Autorità	Esito Opposizione ex art. 615 c.p.c.	Regola Probatoria e Criterio ex art. 170 c.c.
Cassazione Civile, 10 agosto 2026, n. 24595	Opposizione accolta	Beni impignorabili per la fideiussione rilasciata dal padre alla S.r.l. dei figli ultracinquantenni autonomi: tutela riservata alla famiglia nucleare e consapevolezza della banca desunta per presunzioni dall'età e dall'autonoma impresa dei soci.
Cassazione Civile, 30 maggio 2025, n. 14463	Opposizione respinta	Beni pignorabili: provata in positivo la percezione da parte del garante del compenso di 2.079 euro dalla S.r.l. finanziata con mutuo di 210.000 euro e la mancata autosufficienza economica della figlia trentenne socia della S.n.c. garantita (redditi di 2.634 e 1.424 euro).
Cassazione Civile, 25 luglio 2025, n. 21438	Opposizione respinta	Beni pignorabili per il debito risarcitorio di 883.054,89 euro dell'architetto mandante di ATI: ordinaria destinazione dei proventi professionali ai bisogni familiari ex artt. 143 e 144 c.c. in assenza di prova su fonti alternative di sostentamento.

4.3 — Come impostare l'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti fideiussori?

Per opporre con successo il **fondo patrimoniale ex artt. 170 c.c. e 615 c.p.c.** contro l'esecuzione fondata su fideiussione societaria, il debitore deve allegare e documentare l'**autonomia reddituale dei figli soci** della compagine garantita, l'assenza di ritorni economici a favore del proprio nucleo coniugale e gli **indici oggettivi di consapevolezza** del creditore.

Sul piano strettamente operativo, la costruzione dell'atto di opposizione all'esecuzione richiede innanzitutto la rigorosa **delimitazione anagrafica e reddituale** del nucleo familiare: occorre produrre i certificati storici di stato di famiglia, i dati anagrafici e le dichiarazioni dei redditi dei figli soci all'epoca della sottoscrizione della garanzia, così da comprovare che essi avevano già raggiunto la **piena indipendenza patrimoniale** e non gravavano sull'obbligo di mantenimento dei genitori. In secondo luogo è necessario depositare le visure camerali storiche della compagine debitrice e le dichiarazioni fiscali dei coniugi disponenti per attestare la **manca di partecipazioni dirette**, di incarichi gestori o di compensi lavorativi capaci di generare un riverbero giuridico indiretto sul reddito familiare.

Quanto alla prova della *scientia creditoris*, il difensore del garante deve isolare con precisione i **fatti storici noti** conoscibili dall'istituto di credito al momento del perfezionamento della fideiussione (età matura dei soci garantiti, visure camerali attestanti l'esercizio di autonome attività imprenditoriali, separazione dei nuclei abitativi), evitando di affidare il ragionamento presuntivo a mere congetture sulle prassi interne di istruttoria fidi. Qualora invece il credito azionato derivi dall'**attività professionale o d'impresa diretta** del coniuge, l'opposizione potrà superare il vaglio di ammissibilità e fondatezza solo allegando specificamente le **fonti alternative di sostentamento** del nucleo o il diverso accordo di indirizzo della vita familiare ex art. 144 c.c.

Criterio selettivo per i giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c.

L'esistenza di partecipazioni incrociate in altre società del gruppo parentale non esonera il creditore dal confrontarsi con l'estraneità soggettiva dei figli adulti e autonomi rispetto alla famiglia nucleare dei genitori: senza la prova di un ritorno reddituale giuridicamente apprezzabile in favore del garante, gli immobili del fondo patrimoniale restano inespropriabili.

05. Conclusioni

La sentenza della **Cassazione Civile n. 24595/2026**¹ riporta ordine nel contenzioso in tema di **fondo patrimoniale e fideiussione per debiti societari**, evitando che la nozione ampia di bisogni familiari si traduca nella sostanziale abrogazione del limite di pignorabilità dettato dall'art. 170 c.c. Il vincolo di destinazione costituito dai coniugi non offre alcuno schermo quando il debito deriva dall'**attività professionale o imprenditoriale diretta** del disponente non bilanciata da altre fonti reddituali³, né quando la garanzia assiste una società da cui il garante trae il proprio compenso di amministratore o che fa capo a figli ancora privi di **autosufficienza economica**².

Quando però l'obbligazione fideiussoria è assunta dal genitore a beneficio esclusivo dell'impresa di **figli ormai adulti ed economicamente autonomi**, cessa la coincidenza con la famiglia nucleare presidiata dagli artt. 167 e 170 c.c. In tale ipotesi né il richiamo generico al **gruppo societario parentale** né la mancata prova di indagini interne di solvibilità impediscono al giudice dell'opposizione di accertare l'estraneità del debito e di desumere per **presunzioni semplici** la consapevolezza della banca creditrice da dati anagrafici e camerali oggettivi.

Approfondimenti correlati su Metodo Giuridico

TFR e Fondo di tesoreria INPS: la svolta delle Sezioni Unite (Diritto Civile)

Fideiussione omnibus e clausole ABI: la decadenza del garante (Diritto Civile)

Fideiussione autonoma, clausola ABI e decadenza del creditore (Diritto Civile)

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 29](#) — Riconoscimento dei diritti della famiglia e tutela dell'unità familiare

[Codice civile, artt. 143, 144, 167, 170, 2697, 2727, 2729 e 2740](#) — Indirizzo della vita familiare, costituzione ed esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, onere della prova e presunzioni semplici

[Codice di procedura civile, artt. 111, 115, 360 e 615](#) — Successione a titolo particolare nel diritto controverso, disponibilità delle prove e giudizio di opposizione all'esecuzione

[Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, art. 11, comma 3](#) — Regime di responsabilità solidale dei componenti di raggruppamenti temporanei negli appalti pubblici di servizi

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, sentenza 10 agosto 2026, n. 24595** — Circoscrive la nozione di famiglia ex artt. 167 e 170 c.c. alla sola famiglia nucleare (coniugi e figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti), escludendo che la fideiussione prestata dal padre a favore della società interamente partecipata da figli ultracinquantenni ed economicamente indipendenti rientri nei bisogni familiari in assenza di prova di un riverbero giuridico indiretto, e convalida la prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. della consapevolezza della banca desunta dall'età dei soci e dalla loro autonoma attività d'impresa. Esito: rigetta; Punto: §§ 1.1–2.2 Ragioni della decisione.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 30 maggio 2025, n. 14463** — Esclude qualsiasi presunzione di estraneità ai bisogni familiari dei debiti contratti nell'esercizio dell'impresa o mediante garanzie societarie e conferma la pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale qualora emerga in positivo che il disponente traeva compensi quale socio e amministratore della società finanziata con mutuo fondiario e che la figlia trentenne socia della società garantita non era economicamente autosufficiente. Esito: rigetta; Punto: §§ 1.1–1.6 Ragioni della decisione.
3. **Cassazione Civile, ordinanza 25 luglio 2025, n. 21438** — Afferma la pignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale per il debito risarcitorio derivante dalla partecipazione del coniuge professionista quale mandante di un'associazione temporanea di imprese in un appalto pubblico, gravando sull'opponente ex art. 170 c.c. l'onere di allegare e provare l'esistenza di fonti alternative di sostentamento del nucleo o di un diverso accordo sull'indirizzo della vita familiare ex art. 144 c.c. Esito: rigetta; Punto: Considerato che, pp. 6–12.



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.